Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 24 (1952)

Heft: 5

Artikel: Giurisprudenza: assicurazione militare

Autor: A.C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-244199

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

GIURISPRUDENZA: assicurazione militare

Azione di restituzione di prestazioni indebitamente percepite omettendo di indicare e negando un'affezione anteriore al servizio; art. 48 cpv. 1; e art. 41 Legge assic. mil. 20. 9. 1949 (LAM).

Tribunale federale assicurazioni (1 Sezione) sentenza 21 ottobre 1952 in causa Assicurazione militare federale contro M. D.

- A. M. D. assolse la scuola reclute dal febbraio al giugno 1947 e un corso di ripetizione 23 agosto 11 settembre 1948. Il 14 settembre consultò un medico civile, il quale lo annunciò due giorni dopo all'Assicurazione militare per bronchite. Considerato paziente militare, venne curato a spese dell'Assicurazione sino al 25 settembre, poi da metà ottobre 1948 in avanti. Nell'intervallo aveva ripreso il lavoro. Ai fini di una completa guarigione, l'Assicurazione militare lo mandò il 18 novembre 1948 all'Istituto militare di cura in Novaggio, ove rimase sino al 5 marzo 1949. In seguito ebbe luogo un controllo alla Clinica medica universitaria di Zurigo. Nel suo referto del luglio 1949 il Prof. L., direttore di tale clinica, espose che durante il corso rip. M. aveva contratto una infezione catarrale delle vie respiratorie, la quale, data una preesistente silicosi O-I, era guarita lentamente e aveva provocato una bronchite cronica, attualmente quasi completamente guarita. Su proposta del perito, l'Assicurazione militare corrispose al paziente le prestazioni per totale incapacità al lavoro sino al 13 agosto 1949; sospese tuttavia il versamento di ulteriori prestazioni proposte dal perito in ragione di un eventuale cambiamento di mestiere (scalpellino), in attesa di accertare le condizioni di salute dell'interessato prima del servizio militare. Le indagini esperite e segnatamente il rapporto 7 marzo 1950 del dott. R., dimostrarono che, già prima della scuola reclute, M. aveva sofferto di bronchite recidivante, per la quale era stato curato dapprima in ospedale nel marzo-aprile 1944, indi ambulatoriamente; mentre egli aveva invece dichiarato al medico di truppa e, più tardi, ai medici curanti di non aver mai sofferto di bronchite prima del servizio militare. Con decisioni 14 marzo e 15 giugno 1950 l'Assicurazione militare rifiutò ulteriori prestazioni ed invitò inoltre M. a restituirle la somma di fr. 4939.45 per prestazioni in denaro e in natura, versategli a torto.
- B. M. si aggravò contro la decisione 14 marzo 1950, chiedendo ulteriori prestazioni. Tale ricorso al quale l'Assicurazione militare aveva opposto un nuovo referto del Prof. L. modificante le precedenti conclusioni venne respinto dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza 5 giugno 1951, confermata poi dal Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza 12 novembre 1951, in seguito a ricorso di M.
- C. Con atto 26 febbraio 1951, l'Assicurazione militare promosse poi azione avanti il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo, giusta gli art. 48 cpv. 1 e 4 LAM, la condanna di M. a restituirle le prestazioni percepite a torto, per l'importo complessivo di fr. 4939.45, più l'interesse del 5% dal 13 giugno 1950. Il convenuto propose la reiezione della petizione, i presupposti di cui all'art. 48 LAM non essendo, secondo lui, realizzati nel presente caso.

Nella sentenza 14 maggio 1952 il Tribunale cantonale espose che, tanto giusta la precedente legge (art. 13) quanto secondo la nuova legge (art. 48), l'Assicurazione militare può esigere dall'assicurato la restituzione delle prestazioni in denaro versategli e chiedere un'indennità corrispondente alle spese di cura sopportate, quando chi ne ha beneficiato ha intenzionalmente o per negligenza grave omesso di far conoscere i fatti o fornito informazioni inesatte, ottenendo in tal modo indebitamente prestazioni. Il Tribunale cantonale rilevò inoltre:

« Il convenuto ha sempre tenuto il silenzio sulle affezioni bronchiali avute fin da prima della scuola reclute ed anzi, rammentando solo affezioni che non entrano in considerazione, ha anche categoricamente negato di avere sofferto di affezioni bronchiali. Nelle inveritiere negazioni del convenuto in riguardo alle pregresse affezioni non si ravvisa soltanto una negligenga; esse rivelano un agire intenzionale come è inteso dai citati disposti concernenti la restituzione delle prestazioni che ne dipendono. E neppure è possibile ammettere la buona fede quando risulta che il convenuto frequentò il corso di ripetizione, disattendendo il suggerimento del medico che intendeva farlo dispensare; resistette per mesi prima di autorizzare i medici od altri a dare informazioni; tentò poi di avere dall'Ospedale di C., dalla Cassa-malati e dal medico, quanto concerneva le pregresse affezioni, dinotando con tale agire di essere consapevole della loro importanza».

Dall'importo della restituzione il Tribunale cantonale escluse le prestazioni fornite dall'Assicurazione militare nel periodo dal 14 al 20 settembre 1948, dato che, giusta il secondo referto del prof. L., durante il corso di ripetizione aveva avuto luogo un aggravamento transeunte dell'affezione bronchiale. A giudizio del Tribunale cantonale, M. ha bensì contravvenuto all'obbligo di annunciare l'affezione bronchiale all'inizio del servizio; ma tale mancanza non lo priva, secondo l'art. 9 cpv. 2 LAM, del diritto alle prestazioni nella misura dell'effettivo danno imputabile al servizio: le prestazioni relative al periodo summenzionato, ammontanti a fr. 140,70 (7 giorni a fr. 16,10 più fr. 4.—) vanno pertanto dedotte dall'importo totale di fr. 4939,45, onde il diritto di restituzione dell'Assicurazione militare è

da riconoscere in fr. 4798,75.

D. — Contro il giudizio del Tribunale cantonale si è aggravato M. sostenendo nuovamente l'infondatezza dell'azione di restituzione; mentre l'Assicurazione si è aggravata in via adesiva contestando l'importo da detto giudizio riconosciuto per l'aggravamento passeggero seguito al corso di ripetizione.

(Si omettono le argomentazioni delle parti).

La sentenza del Tribunale cantonale venne confermata, salvo una parziale riduzione di natura puramente amministrativa, dell'importo riconosciuto a M. ridotto da fr. 140,70 a fr. 50.—.

Motivi:

- 1. Circa la questione a sapere se nel presente caso sia applicabile la vecchia o la nuova LAM rilevasi che la presente lite, come già la precedente, concerne una decisione dell'Assicurazione militare emanata dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Guista l'art. 60 cpv. 2 LAM 1949, i casi che non sono ancora stati regolati con decisione cresciuta in giudicato al momento dell'entrata in vigore della nuova legge devono essere disciplinati conformemente a quest'ultima anche se concernono fatti anteriori al 1. gennaio 1950. Nel presente caso è quindi applicabile il nuovo diritto. 1)
- 2. Nel suo secondo referto del 27 gennaio 1951 il perito prof. L., scostandosi delle precedenti conclusioni, espone che il servizio militare ha aggravato la bronchite solo in lieve misura e temporaneamente, e che lo stato anteriore era ristabilito

il 20 settembre 1948, giorno in cui M. venne dichiarato totalmente capace al lavoro. Egli non aveva pertanto diritto a prestazioni posteriormente a tale data. D'altra parte, è riuscito ad ottenere prestazioni solo omettendo intenzionalmente di far conoscere i fatti e fornendo informazioni inesatte (art. 48 cpv. 1 LAM). Quanto egli vorrebbe addurre a sua discolpa non è plausibile. Il fatto di essere stato colpito da tosse e raffreddore dopo tre giorni di servizio e di essersi annunciato per tali disturbi non muta la circostanza che egli era affetto da bronchite recidivante già prima del servizio e che ne era consapevole. Il dott. R., cui lo stato preesistente del paziente era noto, ha bensì (dopo il nuovo annuncio all'Assicurazione militare) consigliato la concessione di una cura, ma ha tuttavia aggiunto che i fenomeni catarrali allora esistenti si erano già manifestati altre volte, cioè prima del servizio mentre l'appellante aveva dichiarato al dott. St. di non aver mai sofferto di tali disturbi. Invece di indicare egli stesso le precedenti sue affezioni, anche a Novaggio dichiarò di non mai essere stato seriamente ammalato prima del servizio, ma di avere talvolta avuto nella stagione invernale leggeri catarri di breve durata. L'asserta buona fede è chiaramente smentita dal suo tentativo di far scomparire diversi documenti concernenti la bronchite anteriore al servizio affinchè l'Assicurazione militare non ne avesse conoscenza. Ne consegue che i presupposti legali per la restituzione a' sensi dell'art. 48 cpv. 1 LAM sono realizzati circa le prestazioni percepite dopo la seconda denuncia di malattia (16 ottobre 1948).

3. Per il periodo dal 14 al 20 (recte: dal 16 al 25) settembre 1948 un diritto a prestazioni esisteva unicamente nella misura in cui la malattia venne aggravata dal servizio militare. Nondimeno si pone la questione a sapere se l'appellante non debba essere tenuto a rifondere le prestazioni anche circa tale periodo, per aver dissimulato la bronchite anteriore al servizio. L'art. 9 cpv. 1 LAM dispone che l'assicurato è tenuto a notificare « a) al momento della visita sanitaria d'entrata qualsiasi affezione di cui ha conoscenza », ed il cpv. 2 mette a carico dell'assicurato, che intenzionalmente o per colpa grave non osserva quest'obbligo, l'onere della prova che l'affezione sia stata causata da influenze subite durante il servizio. Tale conseguenza legale non consente l'applicazione simultanea delle sanzioni di cui all'art. 48. Infatti, se la mancata denuncia intenzionale bastasse da sola a motivare il diritto dell'Assicurazione alla restituzione, il disposto del capoverso 2 dell'art. 9 LAM sarebbe privo di senso e quindi superfluo. L'art. 48, come del resto anche l'art. 46, sembra concernere soltanto l'obbligo di fornire informazioni all'atto della denuncia o dopo la denuncia all'Assicurazione militare. In sè, l'omissione di annunciare la bronchite all'entrata in servizio non poteva pertanto trarre seco l'obbligo di restituire le prestazioni accordate in seguito ad ulteriore denuncia. Circa la mancata notifica dei fatti bronchitici anteriori in occasione della denuncia di malattia del 16 settembre 1948 sarebbe applicabile, come è stato detto, l'art. 48 cpv. 1 LAM. E' tuttavia possibile che il medico che non fece uso dell'apposito formulario per la denuncia ma notificò il caso mediante una breve lettera, non abbia chiesto al paziente quale fosse il suo stato di salute prima del corso di ripetizione. In tali condizioni è lecito prescindere dall'applicazione dell'art. 48 LAM circa il contegno di M. in tale occasione. A fortiori, non è il caso di considerare raggiunti gli estremi dell'occultazione con astuzia a sensi dell'art. 41 cpv. 2, invocato dall'Assicurazione militare. Le prestazioni percepite per il periodo dal 16 al 25 settembre 1948 devono pertanto essere dedotte dalla somma di fr. 4939,45 di cui l'Assicurazione militare chiede la restituzione. Dato che l'importo di tali prestazioni si eleva a fr. 50.— (anzichè a fr. 140,70 come ritenuto dall'Istanza cantonale) l'importo da restituire all'Assicurazione si riduce a fr. 4889,45 aritmeticamente non contestati.

¹⁾ Sul richiamo all'art. 60 cpv. 2 LAM ci permettiamo qualche riserva: quando si tratta di stabilire il diritto a prestazioni ed il loro ammontare non è dubbio che si applica la nuova legge; ma quando, invece, si tratta della restituzione, la

quale suppone una colpa, vale, per principio, fra la legge in vigore al momento in cui l'atto colpevole venne compiuto e la nuova, la più indulgente, ma non in modo assoluto la nuova.

L'art. 60 cpv. 2 di quest'ultima riguarda i casi non ancora regolati, al momento della sua entrata in vigore, « con decisione » dell'Assic. mil., e non può quindi riferirsi ad un'azione di restituzione dove di decisioni dell'Assic. non ve ne sono. La questione postasi dal Tribunale cantonale ed il rilievo della concordanza della legge precedente e dell'attuale non erano quindi per nulla oziose.

A. C.



Svizzera: carri armati pesanti CENTURION di provenienza inglese vengono attualmente sottoposti a severe prove per conoscerne le possibiltà e decidere dell'acquisto.